

Codice A1816B

D.D. 20 dicembre 2024, n. 2775

R.D. 523/1904 - P.I. 7579 - Autorizzazione idraulica per i lavori di consolidamento delle pile n. 18 e n. 19 del Viadotto "Consolata", al Km. 0+782 della Linea FS Ceva-Ormea in Comune di Ceva (CN), mediante interventi di protezione antiersiva da realizzarsi sul Torrente Cevetta. Richiedente: RFI - Rete Ferroviaria Italiana Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale...



ATTO DD 2775/A1816B/2024

DEL 20/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7579 - Autorizzazione idraulica per i lavori di consolidamento delle pile n. 18 e n. 19 del Viadotto "Consolata", al Km. 0+782 della Linea FS Ceva-Ormea in Comune di Ceva (CN), mediante interventi di protezione antiersiva da realizzarsi sul Torrente Cevetta.

Richiedente: RFI – Rete Ferroviaria Italiana Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale TO

Premesso che:

- in data 8/10/2024 (*ns. prot. n. 46965/A1816B*), con successiva integrazione in data 23/10/2024 (*ns. prot. n. 49684/A1816B*) RFI – Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di consolidamento delle pile n. 18 e n. 19 del Viadotto "Consolata", al Km. 0+782 della Linea FS Ceva-Ormea in Comune di Ceva (CN), mediante interventi di protezione antiersiva da realizzarsi sul Torrente Cevetta, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Geol. Luigi MARENCO dello Studio Geo engineering S.r.l – Torino (files: *A01_Relazione generale.pdf.p7m*, *A02_Relazione idrologica e idraulica.pdf.p7m*, *A03_Relazione geologica geotecnica e sismica.pdf.p7m*, *A04_Calcoli esecutivi delle strutture Scogliere in massi.pdf.p7m*, *A05_Relazione paesaggistica.pdf.p7m*, *B01_Corografie d'inquadramento.pdf.p7m*, *B02_Planimetria di rilievo.pdf.p7m*, *B03_Sezioni di rilievo.pdf.p7m*, *B04_Planimetria progetto.pdf.p7m*, *B05_Sezioni di progetto.pdf.p7m*, *B06_Particolari costruttivi.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- costruzione di difese spondali in massi naturali (scogliere) in sponda destra e sinistra a monte del viadotto per una lunghezza complessiva di m 25,00 (H=5,00 m);

- realizzazione di un presidio di fondo (soglia) in massi naturali intasati con cls della lunghezza di circa 9,00 m per tutta la sezione d'alveo da pila a pila (spessore medio 1,50 m e 2,00 m nei tratti di testata a monte e a valle);
- costruzione di difesa spondale in massi naturali (scogliera) in sponda sx a valle del viadotto per una lunghezza complessiva di 39,00 m.

Considerato che:

- con nota prot. n. 50609/A1816B del 28/10/2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Ceva (pubblicazione n. 1508/2023 dal 02/12/2024 al 17/12/2024) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta, come comunicato dal Comune con nota pervenuta in data 17/12/2024, ns. prot. n. 60293/A1816B;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Cevetta;

- agli atti del succitato Settore non è stata rilevata la presenza dell'autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi

del R.D. 523/1904 né della concessione demaniale formalizzata ai sensi del Regolamento n. 10/R/2022 e che l'istanza in questione si può ritenere ammissibile nelle more della regolarizzazione amministrativa della infrastruttura stradale esistente da parte di RFI.

Dato atto che per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 14/2014;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, RFI – Rete Ferroviaria Italiana Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino a realizzare lavori di consolidamento delle pile n. 18 e n. 19 del Viadotto “Consolata”, al Km. 0+782 della Linea FS Ceva-Ormea in Comune di Ceva (CN), mediante interventi di protezione antiersiva da realizzarsi sul Torrente Cevetta, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. l’intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - le nuove scogliere a monte del viadotto dovranno essere eseguite in modo da prevedere il perfetto raccordo ed allineamento con le pile del viadotto medesimo e con le opere di difesa esistenti;
 - la scogliera a valle del viadotto nella parte terminale dovrà essere opportunamente immorsata nella sponda per una lunghezza sufficiente a garantire la stabilità evitando fenomeni di disarticolazione dei massi
 - in assenza di piano di posa in roccia, l’estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - l’opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d’acqua;
 - la quota sommitale dell’opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
 - l’opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- e. il soggetto autorizzato, nell’esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell’art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell’inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l’Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell’intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l’onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d’acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all’occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere

accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, tute, ecc...);
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- o. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

(B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Luca Menardi
Linda Fazio

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori